



L. 626: Chi è responsabile?

a cura di Maria Teresa Semeraro

Avvocato, Bologna

Quesito

“Sono un collega che lavora in una Casa di Cura Veterinaria di cui sono anche il direttore sanitario. Con me lavorano altri sette veterinari e due non laureati. La Casa di Cura è gestita in forma di società a responsabilità limitata e noi veterinari, oltre che ad essere soci, svolgiamo in tale struttura attività veterinaria con un rapporto libero professionale. I due assistenti sono regolarmente assunti dalla società in un rapporto di dipendenza.

Le mie domande sono le seguenti:

a) quali sono i compiti, i diritti, i doveri e le responsabilità del direttore sanitario, o responsabile, vale a dire, in specifico, se non vengono rispettate le norme di radioprotezione, se un cliente inciampa in uno scatolone che non doveva essere in quel punto e cade facendosi male, se i fili delle apparecchiature di laboratorio o della sala chirurgica non sono a norma o disposti in modo non regolare, se viene fatto un errore nel trattamento dei rifiuti speciali, se una persona viene morsa dal cane, se uno dei veterinari si fa male con uno strumento ecc. ecc., chi è il responsabile dal punto di vista giuridico sia sotto il profilo della responsabilità civile, penale, amministrativa?

b) Con l'avvento della L. 626 è nata la figura di responsabile della sicurezza.

Deve una struttura con due dipendenti come la nostra avere un responsabile per la sicurezza? Se sì, deve fare obbligatoriamente un corso? Quali sono i suoi compiti, gli obblighi, i diritti ed i doveri e le responsabilità che un tale carico comporta?

c) In una struttura come la nostra deve essere necessariamente il direttore sanitario o responsabile ad assumersi anche i compiti di responsabile della sicurezza o può essere un altro collega o addirittura una persona estranea alla clinica?

d) La figura del direttore sanitario e del responsabile della sicurezza sono in contrapposizione tra loro?”

Risposta

- La risposta ai quesiti sottoposti dal dott. Spada dovrebbe trovare spazio, quantomeno, in un numero monografico della rivista. Numerosi, infatti, sono gli istituti giuridici che vanno esaminati e applicati alle diverse fattispecie rappresentate, con riferimento all'insorgenza della responsabilità amministrativa, civile, penale che consegue alla violazione delle norme che li disciplinano.

Mi limiterò, dunque, scusandomi con i lettori, solo ad alcune precisazioni di carattere generale, riservandomi in prosieguo di rispondere, in modo più dettagliato, in riferimento ad ogni fattispecie che dovrà, però, venirmi prospettata con maggiori particolari e non solo in forma astratta.

- Preciso doverosamente ciò, va preliminarmente chiarito che, in presenza di una clinica veterinaria costituita in forma di società a responsabilità limitata in cui operano dei veterinari in rapporto di regime libero professionale e due dipendenti in regime di lavoro subordinato, la legge distribuisce i compiti e le responsabilità connesse alla sua apertura, organizzazione, funzionamento e sicurezza principalmente alle seguenti figure:

1) il datore di lavoro che, nel caso di specie, è la società in persona del legale rappresentante.

Il datore di lavoro ha, l'obbligo di applicare la normativa a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro materia questa che forma oggetto anche della L. 626 del 19.09.1994. Tale soggetto è, pertanto, responsabile del corretto approntamento dei mezzi e degli strumenti idonei allo svolgimento dell'attività di cui è imprenditore.

A titolo di esempio è il datore di lavoro (la società in persona del legale rappresentante), tenuto a rispondere della installazione a norma di legge dell'impianto elettrico e di erogazione del gas, dei dispositivi antincendio, dell'abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei portatori di handicaps, dell'installazione delle apparecchiature radiologiche, della regolarità dei dispositivi di sicurezza dei computers. In sintesi fa capo al datore di lavoro la responsabilità collegata al rispetto delle leggi in materia antinfortunistica, di salute e sicurezza sul posto di lavoro sia di quelle a carattere generale, valide per tutte le attività, sia di quelle a carattere speciale, valide per un determinato tipo di attività:

2) Il responsabile della sicurezza. Stante la complessità della disciplina suddetta con la L. 624/94 il legislatore ha previsto, e per alcuni luoghi di lavoro ha tassativamente imposto, l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione a cui ha attribuito il compito di individuare i fattori di rischio, le misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, di elaborare le procedure di sicurezza, di informare i lavoratori sulla natura dei rischi dei processi produttivi e sulle misure di sicurezza approntate (artt. 9 e 21 L. 626/94). A capo di tale servizio deve essere nominato un responsabile interno o esterno all'azienda. L'obbligo di istituire il servizio di prevenzione e

protezione e di nominare, comunque, un responsabile per la sicurezza fa capo al datore di lavoro. Con riguardo alle caratteristiche dell'azienda/clinica veterinaria qui esaminata è auspicabile che venga nominato un responsabile della sicurezza. Tale qualifica può essere ricoperta anche dal datore di lavoro (il legale rappresentante della società), previa frequentazione del corso.

Nell'assumere tale veste il datore di lavoro farebbe bene ad avvalersi, comunque, della consulenza di terzi in grado di valutare i rischi e di approntare le misure di sicurezza previste ex L. 626/94: relativamente all'attività svolta e organizzata:

3) il sanitario direttore responsabile ha la responsabilità del rispetto delle leggi di natura specificatamente sanitaria, legate all'esercizio della professione veterinaria.

Tale soggetto costituisce, infatti, l'interfaccia tra la struttura veterinaria privata e la Pubblica Amministrazione in merito per esempio:

a) al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio della professione veterinaria nell'ambulatorio/clinica veterinaria, **b)** alla regolarità dell'iscrizione presso gli appositi albi professionali dei veterinari che prestano la loro attività professionale nella clinica, **c)** all'applicazione della normativa sulla pubblicità sanitaria, **d)** all'igiene e alla pulizia dei locali della clinica, **e)** al corretto smaltimento dei rifiuti speciali, **f)** all'osservanza delle misure di sicurezza con cui gli animali devono stazionare nei locali della clinica, **g)** al rispetto degli standard in materia di ambulatori e cliniche veterinarie di recente promulgati dal legislatore regionale.

- Sempre con riferimento ad una clinica veterinaria con le caratteristiche indicate dal dott. Spada va evidenziato l'inesistenza di una norma che vieti la possibilità che un unico soggetto assuma la qualità di datore di lavoro, di responsabile per la sicurezza e di direttore sanitario responsabile.

Motivi di prudenza inducono, comunque, a consigliare di non far coincidere in un unico soggetto la qualità di datore di lavoro/responsabile per la sicurezza e di direttore sanitario responsabile.

- Se così non fosse va detto che, utilizzando la casistica sottoposta alla nostra attenzione dal dott. Spada, il direttore sanitario anche datore di lavoro e responsabile per la sicurezza sarà senz'altro responsabile e assoggettato alle sanzioni di carattere amministrativo: **a)** in caso di violazione delle norme che regolano la radioprotezione, **b)** in caso di mancata messa a norma dell'impianto elettrico e dei fili delle apparecchiature di laboratorio o della sala chirurgica,

c) dell'errato trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali.

Se da tali violazioni deriva anche un danno alla persona insorgerà in capo a tale "triplice" soggetto anche la responsabilità penale con l'obbligo al risarcimento del danno (responsabilità civile), a favore del danneggiato.

Potrà, altresì, avverarsi l'ipotesi di un concorso di responsabilità con altri soggetti, qualora, per esempio, le apparecchiature siano difettose per difetto di produzione o installate non a regola d'arte.

In caso di infortunio all'interno della struttura, cliente che inciampa in uno scatolone, persona che viene morsa dal cane/paziente, veterinario che si fa male con uno strumento potrà ascrivere al datore di lavoro e anche responsabile per la sicurezza e direttore sanitario, quantomeno una responsabilità civile così detta oggettiva, valutando, di volta in volta, il reale verificarsi dei fatti. Il veterinario che si fa male nell'utilizzare uno strumento può, infatti, anche essere l'unico responsabile del danno procuratosi per aver male utilizzato lo strumento medesimo.

Se un cane morde una persona può essere responsabile anche il proprietario dell'animale.

- Nell'ipotesi, invece, di una ripartizione in capo a più soggetti della qualità di datore di lavoro, di responsabile per la sicurezza e di direttore sanitario responsabile, sempre con riferimento alla casistica presa in esame precedentemente si può sostenere, in linea generale, che al direttore responsabile andrà ascritta la responsabilità per lo scorretto smaltimento dei rifiuti e, in alcune ipotesi, anche per la violazione delle norme sulla radioprotezione. In tutti gli altri casi presi qui in esame la responsabilità verrà ripartita tra il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza.

**INVIATE I VOSTRI
QUESITI LEGALI ALLA
REDAZIONE DI
PROFESSIONE
VETERINARIA
Fax: 0372 - 457091
E-mail: info@anmvi.it**